

Gli effetti dell'articolo 10 del dl 201/11 si applicano anche alla fase precedente la verifica

Obbligati alla delazione fiscale

La dichiarazione mendace diventa reato dai confini ampi

DI STEFANO LOCONTE
E GIANCARLO MARZO

Fisco, l'autodenuncia o la delazione in sede di verifica evita il carcere. È questa l'unica strada al momento praticabile per i contribuenti che si troveranno alle prese con questionari, invii e richieste di informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla propria posizione fiscale e quella di terzi. La manovra Monti che ha introdotto la nuova fattispecie di reato non ha delimitato, però, il campo di applicazione della misura che, così come formulata rischia di produrre degli effetti devastanti (si veda *ItaliaOggi* del 6/12/2011).

Tali condotte, in precedenza configuranti esclusivamente fattispecie di illecito tributario disciplinate e punite dal decreto legislativo n. 471/97, vengono oggi equiparate alle violazioni in tema di autocertificazioni dal primo comma dell'art. 11 del decreto salva-Italia, con conseguente applicabilità alle stesse della sanzione prevista dall'articolo 76 del dpr n. 445/2000.

Le richieste effettuate dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri accertativi previsti dagli articoli n. 32 e n. 33 del dpr 600/1973 in materia di imposte dirette e dagli artt. 51 e 52 del dpr 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto, vengono così dotate di una più spiccata efficacia deterrente, atteso che potrebbero portare alla reclusione del contribuente ovvero di un soggetto terzo ed estraneo rispetto verifica, allorché questi esibiscano o trasmettano atti o documenti falsi, ovvero forniscano dati e notizie mendaci. Con tale modus operandi l'esecutivo ha creato i presupposti psicologici per indurre i contribuenti, in seguito alla convocazione dei verificatori o anche in sede di verifica, all'autodenuncia al fine di non incorrere in responsabilità penale.

Le nuove sanzioni penali colpiranno dunque sia le informazioni richieste dall'Amministrazione finanziaria tramite questionari, inviti a comparire ovvero ordini di esibizione, sia le richieste rivolte dai verificatori in sede di accesso presso la sede del contribuente.

L'effetto deterrente della misura in commento emerge ancora più nettamente solo considerando che, come peraltro chiarito dalla relazione ministeriale all'articolo 11 del decreto, l'assenza di un regime sanzionatorio volto scoraggiare la prassi delle dichiarazioni mendaci rese all'Amministrazione finanziaria, ha da sempre costituito una delle principali cause

ostative all'attività di accertamento coattivo dell'imposta.

Tale status quo ante ha comportato la necessità di introdurre disposizioni per sanzionare in modo adeguato i contribuenti che, di fronte alle richieste dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, trasmettono atti o informazioni false, in tutto o in parte.

Atteso che la concreta efficacia e il buon esito delle verifiche fiscali risulta essere nella generalità dei casi strettamente connessa alla genuinità e veridicità delle informazioni acquisite e che sono gli stessi contribuenti controllati e/o verificati, ovvero soggetti a questi collegati per convergenza di interessi economici, a fornire le informazioni ai verificatori, l'istituzione di un regime sanzionatorio penale e non più soltanto amministrativo, sebbene non risolutivo, appare un primo passo dell'esecutivo nella giusta direzione.

Rilevati gli indiscutibili effetti positivi quanto meno

potenziali della novella normativa, non può d'altro canto non riscontrarsi che l'attuale formulazione della disposizione pare essere destinata a sollevare più d'una problematica interpretativa, specie dal punto di vista della sua concreta applicazione.

La previsione indiscriminata di una sanzione penale tanto severa, che comporta la reclusione del contribuente bugiardo fino a tre anni, potrebbe risultare eccessiva specie ove non graduata e modellata sulla singola fattispecie, in funzione delle variabili concrete. Le richieste che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza possono avanzare, infatti, oltre che dai contenuti più diversi, sono nella realtà spesso generiche nei contenuti ovvero superflue, in quanto acquisibili autonomamente dall'Amministrazione.

Un utilizzo strumentale della norma, dunque, rischia di penalizzare eccessivamente contribuenti non aventi alcun intento evasivo.

La novella legislativa ha

altresì introdotto, a partire dal 2012, nuovi obblighi di comunicazione di dati di natura finanziaria da parte degli operatori di settore, misura che, assieme alla generalizzata introduzione del limite di 1.000 euro in relazione alle operazioni effettuate in contrasto, completa di fatto il quadro delle misure di contrasto all'evasione introdotte dal governo Monti. Con riferimento a tali nuovi flussi di comunicazioni la novità sta nel fatto che in luogo della precedente disciplina di cui dpr n. 605 del 1973, che prevedeva esclusivamente l'obbligo di evidenza dei rapporti di natura finanziaria con successiva trasmissione dei dati a fini di controllo, in caso di richiesta, dal 2012 le movimentazioni e gli ulteriori dati formeranno oggetto di trasmissione periodica. I dati in questione saranno così utilizzati dall'Agenzia delle entrate per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

© Riproduzione riservata



ItaliaOggi Sette

in edicola tutta la settimana

Lotta all'evasione, il fisco ci guarda

La manovra Monti impone alle banche di trasmettere l'estratto conto bancario ai contribuenti e poi anche all'amministrazione finanziaria

Stp di capitale, un'opportunità per le law firm

Così i manager partner di alcuni dei maggiori studi d'affari giudicano le norme della legge di stabilità su società e tariffe

L'Università è un lusso Ma calano gli iscritti

Sempre più atenei mettono mano alle tabelle per puntellare i bilanci messi in difficoltà da un fondo statale che non cresce

Tutti pazzi per i gift box Con l'Iva senza ombre

Agli italiani piace il cofanetto regalo. Una risoluzione delle Entrate ne chiarisce anche il trattamento fiscale

E IN PIÙ

L'inserto sul regime Iva delle cessioni intraUe

E IL QUESITARIO

IL 2 GENNAIO UNA NEUROSCADENZA

Spesometro in cerca di proroga

Per lo spesometro occorre una proroga. L'infelice scadenza calendarizzata per il prossimo 2 gennaio 2012 agita il sonno agli operatori e contribuenti che sulla scia della copertina di *ItaliaOggi Sette* di questa settimana («Tutti di corvée. Per il fisco») hanno fatto sentire la loro voce concordando sulla necessità di spostare la data di invio telematico dei nuovi elenchi clienti e fornitori per l'anno 2010. Sembra essere infatti questo l'adempimento più avversato dagli operatori tributari tra i prossimi in imminente scadenza.

Del resto la collocazione dello spesometro verso una data di scadenza più felice sarebbe consona anche con lo spirito della norma introduttiva del nuovo adempimento telematico. L'articolo 21 del dl n.78/2010 chiedeva infatti che il nuovo adempimento fosse introdotto in maniera tale da arrecare il minor disagio possibile ai contribuenti. Ora, quale maggior disagio può essere legittimamente previsto con la scadenza per l'adempimento fissata al 2 gennaio 2012? Ogni altra collocazione temporale (a eccezione forse del 26 dicembre) appare evidentemente più felice e meno gravosa per contribuenti e operatori del diritto tributario (professionisti, caf ecc.).

Lo spostamento potrebbe trovare utile collocazione nel 31 gennaio 2012 quando è già in calendario la fase 2 dello spesometro.



Entro tale termine dovranno infatti essere trasmesse telematicamente le comunicazioni inerenti i contratti di leasing e di noleggio con valenza sostitutiva della nuova comunicazione clienti e fornitori meglio conosciuta come spesometro.

L'accorpamento a tale data del resto non creerebbe alcun disagio al fisco. Dallo spesometro non derivano infatti effetti immediati di gettito ma soltanto utili informazioni che vanno ad aggiungersi alle banche dati dell'anagrafe tributaria.

Si consentirebbe soltanto ai contribuenti di trascorrere con un po' più di tranquillità le feste natalizie e la notte di San Silvestro. Visto i tempi che corrono ce ne sarebbe davvero bisogno.

© Riproduzione riservata